



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. MOROSINI"

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATIVO DEI CRITERI
DI VALUTAZIONE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA
COVID 19.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Note del Ministro dell'istruzione;
- b) Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- c) Regolamento sull'autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- e) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
- f) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- g) Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E LE PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI.

L'ordinanza ministeriale n. 11 del 16.05.2020 definisce le modalità di specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti.

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe **aggiornano le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti.**
2. **Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa integra i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito,** che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.
3. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 62 del 2017:
 - a) *La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.*
 - b) *L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
 - c) *La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.*
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'art.3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo;

5. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. La valutazione finale viene effettuata considerando: il voto del primo quadrimestre; il voto e il livello di apprendimento conseguito nel periodo di attività didattica svolta in modalità DaD (griglia di valutazione DaD); la valutazione del comportamento.
6. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
7. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
8. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, **già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con **motivazione espressa all'unanimità**, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.
9. Sono fatti salvi i **provvedimenti di esclusione** dagli scrutini o dagli esami emanati **ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti**.
10. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato integra, ove necessario, il predetto piano educativo individualizzato.
11. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
12. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
13. Per gli alunni ammessi alla classe successiva e nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, **i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. **Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.**

14. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti;
15. **Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.**

ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- c) Decreto esami primo ciclo: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- d) Decreto competenze: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- e) Decreto CPIA: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
- f) Ordinanza Valutazione del Ministro dell'istruzione n. 11 del 16.05.2020.

L'ordinanza ministeriale n. 09 del 16.05.2020 definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Finalità e definizioni

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.

Espletamento dell'esame di Stato e valutazione finale

1. L'esame finale consiste nella produzione di un elaborato scritto e in una presentazione orale in modalità online. La presentazione orale verterà sull'approfondimento dell'elaborato prodotto.
Al termine della presentazione di ogni studente, il consiglio di classe formulerà la proposta di voto che sarà verbalizzata e ratificata successivamente durante gli scrutini finali.
Tempi per la presentazione dell'elaborato 15 minuti; 20 minuti per gli alunni DSA
Tempi per la proposta di voto: 15 minuti.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno e attribuisce il voto finale secondo le modalità e i seguenti criteri:

- a) **Scrutinio sulle singole discipline.**
 - b) **Elaborato.**
 - c) **Percorso triennale.**
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

Criteria per la realizzazione degli elaborati e modalità di consegna

- 4. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al **coordinatore** del consiglio di classe, in modalità telematica, **mediante la mail istituzionale (account G-Suite)**. Il coordinatore trasmetterà in segreteria, tramite mail istituzionale, l'elenco con i nominativi degli studenti, i titoli degli elaborati da loro realizzati, la data di invio.
- 5. Gli elaborati potranno essere inviati **a partire dal 30.05.2020 e non oltre il 05.06.2020.**
- 6. L'elaborato sarà inerente ad una tematica individuata dal consiglio di classe. La tematica è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni; consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
- 7. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma **di testo scritto oppure di presentazione anche multimediale.**

Modalità di presentazione degli elaborati

- 8. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.
- 9. La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque **non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico sentiti i consigli di classe.**
- 10. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.
- 11. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva entro il termine delle lezioni e, comunque, in casi eccezionali, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto.

Criteri per la valutazione dell'elaborato e voto finale

1. L'elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.
2. L'elaborato finale è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) **Originalità dei contenuti;**
 - b) **Coerenza con l'argomento assegnato;**
 - c) **Chiarezza espositiva.**
3. Nel valutare l'elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale, con particolare riferimento alla **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.**
4. **Il voto finale deriverà dalla media aritmetica tra:**
 - Media aritmetica del voto delle singole discipline dell'anno scolastico in corso;
 - Media aritmetica tra il voto risultante dalla media aritmetica dei voti nelle singole discipline nello scrutinio finale di ammissione alla classe seconda ed il voto risultante dalla media aritmetica dei voti nelle singole discipline nello scrutinio finale di ammissione alla classe terza;
 - Il voto **(unico)** dell'elaborato prodotto e della presentazione orale.
5. Nel caso l'alunno non effettui la presentazione orale, si valuta solo la produzione e si tiene conto della mancata presentazione nella valutazione complessiva finale e secondo i criteri di quest'ultima.
6. **Il Consiglio di Classe può motivatamente formulare una valutazione moderatamente diversa rispetto al conteggio finale anche in considerazione dell'evoluzione dei progressi nel percorso di studio, di particolari capacità e originalità nell'articolazione dei collegamenti interdisciplinari, del possesso soddisfacente di specifiche competenze testimoniato da una esposizione articolata e puntuale, dei vincoli rappresentati dalla didattica a distanza.**

Candidati esterni

1. I candidati privatisti, ai fini del superamento dell'esame di Stato, trasmettono l'elaborato ed effettuano la presentazione orale, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame;

2. **L'elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe: potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.**
3. La valutazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale;
4. Le operazioni si concludono **entro e non oltre il 30 giugno 2020.**

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla base **dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.** Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – **sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all'anno scolastico 2019/2020.**
2. Tenuto conto del suddetto documento, della valutazione dell'elaborato finale e del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale. **La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell'elaborato e di mancata presentazione orale dello stesso.**
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola;
6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.**
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

8. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
9. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.**

Certificazione delle competenze

7. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del D.M. n. 742,2017.